

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo attua, con riferimento al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, la delega di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, del predetto articolo 11, comma 1, lettera p), nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere). La Corte Costituzionale ha altresì precisato che le illegittimità costituzionali, rilevate in questa decisione, "sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della L. n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Pertanto, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, il Governo, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'iter di approvazione del predetto decreto, ha deciso di emanare, in attuazione del citato articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alcune misure "correttive" in modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione.

Al riguardo, peraltro, si rappresenta che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, in conformità a quanto statuito nella sentenza della Consulta n. 251 del 2016, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza "sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si



risolvano nell'applicazione della disciplina della delega - come modificata dalla Corte costituzionale al processo di riforma in corso".

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando in parte il decreto legislativo n. 171 del 2016, secondo anche interlocuzioni avute per le vie brevi con le Regioni, e prevedendo, sul testo originario e conseguentemente sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, sanando in tal modo il predetto vizio procedurale.

Il provvedimento consta di 7 articoli.

L'articolo 1, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato dalle disposizioni del decreto in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni già vigenti che non vengono modificate all'esito della procedura di cooperazione, coerentemente con la modifica delle "Premesse" dello stesso decreto ai sensi del successivo articolo 2, sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato.

L'articolo 2 modifica le premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, aggiungendo l'esplicito riferimento all'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel citato parere n. 83/2017 del Consiglio di Stato, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto vigente gli effetti procedurali sananti il vizio eccepito dalla Corte Costituzionale. Tale modifica, consente, inoltre, di definire l'intesa sul decreto nel suo complesso, prevedendo, altresì, l'acquisizione nuovamente del parere della Conferenza Unificata, che già si era espressa sul decreto legislativo 171/2016.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 171 del 2016; benché su tale articolo, recante l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 abbia espresso parere favorevole, si è, tuttavia, ritenuto di apportare, in ragione del rispetto del principio della leale collaborazione, le seguenti modifiche, in particolare:

a) i parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione definiti, peraltro, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, abrogato successivamente dall'articolo 6, vengono riportati, con alcune modifiche, nell'ambito del presente decreto, allo scopo di considerarli, per la loro applicazione, come principi fondamentali e uniformi; a tal fine, i suddetti parametri sono individuati dai successivi commi introdotti, da 7-bis a 7-sexies, allo scopo, altresì, di acquisire anche sugli stessi la predetta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Contestualmente, viene eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali;



b) relativamente ai predetti titoli formativi e professionali, oggetto di valutazione da parte della Commissione, è stato previsto, al fine di garantire l'attinenza degli stessi con l'incarico manageriale da attribuire, che i predetti titoli abbiano comunque riguardo alle materie del management e della direzione aziendale; inoltre, nell'ambito dei suddetti titoli, sono considerati oggetto di valutazione anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, con l'espressa esclusione di quei corsi già valutati come requisito di accesso per l'inserimento nell'elenco nazionale;

c) il punteggio minimo per l'inserimento nell'elenco nazionale è stato modificato in modo che non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando, altresì, che, fermo restando che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, quest'ultimo elenco viene pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione che rimane, quindi, esclusivamente agli atti della Commissione. Ciò in coerenza con la circostanza che l'elenco in argomento non costituisce una graduatoria e anche al fine di non condizionare, con l'indicazione del punteggio, la commissione regionale chiamata, successivamente, ad occuparsi della procedura relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali a carattere generale;

d) al comma 7, come sopra riportato, sono aggiunti i commi da 7-bis a 7-series, i quali recepiscono in gran parte i contenuti recati dal DM 17 ottobre 2016 relativi ai parametri tecnici e i criteri specifici di valutazione, in ordine ai quali, rispetto al punteggio massimo complessivo di 100, viene solo modificata la proporzione in, massimo 60 punti per le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi 7 anni, e in massimo 40 punti per i titoli formativi e professionali.

L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2016, prevedendo che:

- a) nell'ambito della procedura regionale, la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
- b) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni ben possono dettare ulteriori "modalità e criteri di selezione" al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico che si intende attribuire;
- c) la soppressione, nella parte relativa alla rosa dei candidati proposta dalla Commissione al Presidente della Regione, della previsione che tale rosa sia "*non inferiore a tre e superiore a cinque*".

A questo ultimo riguardo, si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella predetta seduta del 3 marzo 2016, ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, ve ne era uno volto a prevedere, in coerenza con i criteri della delega, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, che la commissione regionale proponga al Presidente della



regione "una rosa di candidati" in luogo di "una terna di candidati", inizialmente prevista dallo schema di decreto.

Al proposito, si osserva che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che "la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque". Pertanto, la suddetta modifica è finalizzata a riportare la previsione in esame così come concordata in sede di Conferenza Unificata;

e) la possibilità che, nell'ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché trattasi di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 171/2016, tenuto conto che l'idoneità dura 4 anni e che tali soggetti potrebbero nel frattempo essere stati cancellati per i diversi motivi previsti dal decreto;

f) l'ampliamento del termine di sessanta, ritenuto forse troppo stringente, in novanta giorni entro i quali la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che sono fatti salvi gli effetti già prodotti tra l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016 e quella del presente decreto correttivo e, contestualmente, per i motivi sopra riportati, l'abrogazione del DM 17 ottobre 2016.

L'articolo 7 reca l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.



Relazione Tecnica

Il presente provvedimento normativo, integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, tra gli altri, dell' articolo 11, comma 1, lettera p), recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo, sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A tal fine, con il provvedimento in esame, utilizzando la delega di cui all'articolo l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, si recepisce il suggerimento della Corte Costituzionale, correggendo il testo vigente, sanando il predetto vizio procedurale e apportando nel contempo, fermo l'impianto generale del decreto legislativo 171/2016, solo alcune lievi modifiche nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione sancito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.251 del 2016.

Pertanto, per quanto sopra premesso, dal presente provvedimento correttivo, limitato a sanare il vizio procedurale sopra evidenziato, e ad apportare alcune modifiche meramente di carattere tecnico che non alterano lo spirito della delega né del decreto legislativo 171/2016 attuativo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

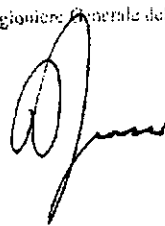
La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 30 dicembre 2003 n. 176 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

29 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171 di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, si rende necessario per adeguare l'ordinamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Si segnala che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza “sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 171 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, per quel che concerne gli interventi correttivi e integrativi si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 (repertorio atti n. 31/CU), ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, era prevista, nel rispetto del criterio di delega, “una rosa di candidati” proposta dalla commissione regionale al Presidente della regione, in luogo di “una terna di candidati” inizialmente prevista dallo schema di decreto. Quindi, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma

pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che “la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque”. In relazione a quanto sopra, è stato, pertanto modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016, nella parte relativa alla “rosa di candidati”, eliminando, quindi, l'attuale previsione che la rosa di candidati sia “non inferiore a tre e non superiore a cinque”.

Relativamente ai titoli formativi e professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di assicurare una particolare specificità con l'incarico da attribuire, è stata introdotta la previsione che i predetti titoli abbiano comunque attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e, con una ulteriore specifica, introdotta a seguito delle interlocuzioni con le Regioni in ossequio dei principi di leale collaborazione, che gli stessi titoli sono individuati nei corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, nelle abilitazioni professionali, negli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, fatta eccezione per i corsi già valutati quali requisito d'accesso. Da ultimo sono stati rimodulati sia il punteggio massimo per la valutazione da parte della Commissione delle esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, sia il punteggio massimo dei titoli formativi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento integra e corregge le previsioni del decreto legislativo n. 171 del 2016 per le motivazioni espresse al punto 1. Le disposizioni normative afferenti la materia oggetto dell'intervento normativo sono tra l'altro rappresentate:

- dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
- dal decreto legislativo n. 150 del 2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che introduce una disciplina organica, per la pubblica amministrazione, relativa all'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa e principi di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità;
- dal decreto legislativo n. 33 del 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, concernente l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
- dal decreto legislativo n. 39 del 2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, con una novella al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Nello specifico:

a) all'art. 1, commi 6 e 7, è stata introdotta la previsione che i titoli formativi e professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, abbiano comunque attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e, con una ulteriore specifica, introdotta a seguito delle interlocuzioni con le Regioni in ossequio dei principi di leale collaborazione, che gli stessi titoli sono individuati nei corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, nelle

abilitazioni professionali, negli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, fatta eccezione per i corsi già valutati quali requisito d'accesso. Da ultimo sono stati rimodulati sia il punteggio massimo per la valutazione da parte della Commissione delle esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, sia il punteggio massimo dei titoli formativi. Contestualmente, viene eliminata la previsione della valutazione in modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali;

b) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, nella parte relativa alla "*rosa di candidati*", eliminando, quindi, l'attuale previsione che la rosa di candidati sia "*non inferiore a tre e non superiore a cinque*", nonché, nelle Premesse del medesimo dlgs., prevedendo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Intervenendo sui parametri tecnici e i criteri specifici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione, già definiti, con l'intervenuto decreto ministeriale del 17 ottobre 2016, lo stesso viene poi abrogato dall'articolo 6. Tale approccio ha lo scopo di considerare gli stessi, ai fini della loro applicazione, come principi fondamentali e uniformi. I suddetti parametri sono individuati dai successivi commi introdotti, da *7-bis* a *7-sexies*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento legislativo appare in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato/regioni, riguardando la materia concorrente della "tutela della salute" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; peraltro, le disposizioni del decreto legislativo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non investe materie oggetto di rilegificazione, né di delegificazione, mentre non sono previsti strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente non risulta essere all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale è stata chiamata, su ricorso della Regione Veneto, a giudicare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge di riforma delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015). Le norme impugnate delegano il Governo a adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori ivi comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva unitaria.

La Corte ha affermato:

1. che l'intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'art. 76 Cost.;

2 che i decreti attuativi, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Quindi, nello specifico, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 124 del 2015 nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevede che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa, ma quella del semplice parere, non idonea a realizzare, come tale, un confronto autentico con le autonomie regionali.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Considerata la materia trattata, non sussistono procedure di infrazione su questioni relative all'intervento normativo proposto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità della materia non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Basandosi sull'impostazione normativa di tradizione italiana, non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni effettuate sulla norma primaria.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Considerata la natura dell'intervento si è ritenuto opportuno far ricorso alla normazione diretta per quel che concerne gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonché con la tecnica della novella relativamente agli articoli 3 e 4.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non introduce effetti abrogativi impliciti, ma prevede l'espressa modifica dell'articolo 1, commi 6 e 7 e dell'articolo 2, comma 1, quarto periodo del dlgs 171 del 2016 attraverso la soppressione esplicita delle parole "non inferiore a tre e non superiore a cinque" nonché, nelle Premesse, prevedendo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nello schema di decreto legislativo che si propone non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla vigente normativa.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Nella materia oggetto delle disposizioni in questione non sussistono deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede, a seguito delle modifiche apportate, successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

In merito a tale sezione, essendo il provvedimento in esame meramente correttivo del dlgs. n. 171 del 2016, nella parte de qua, non è stato necessario fare riferimento a dati statistici attinenti la materia oggetto del provvedimento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria"

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione – Ufficio legislativo del Ministro della Salute.

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

L'intervento integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, si rende necessario per adeguare l'ordinamento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La predetta sentenza n. 251 del 2016, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve essere assicurato nell'ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle Conferenze e, più specificamente, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, attraverso lo strumento dell'intesa (e non del mero parere).

Si segnala che il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, si è espresso sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Nel predetto parere, il Consiglio di Stato, ha precisato che il percorso più ragionevole e compatibile con l'impianto della sentenza "sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che

intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano nell'applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte costituzionale – al processo di riforma in corso”.

A tal fine, dunque, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, modificando il decreto n. 171 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, per quel che concerne gli interventi correttivi e integrativi si evidenzia che sul citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la Conferenza Unificata, nella seduta del 3 marzo 2016 (repertorio atti n. 31/CU), ha espresso parere favorevole essendo stati accolti gli emendamenti proposti di cui all'Allegato A del predetto documento, nella riformulazione come concordata di cui all'Allegato B del medesimo parere.

Tra i predetti emendamenti, concordati in sede di Conferenza Unificata, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, era prevista, nel rispetto del criterio di delega, “una rosa di candidati” proposta dalla commissione regionale al Presidente della regione, in luogo di “una terna di candidati” inizialmente prevista dallo schema di decreto. Quindi, a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari, è stata successivamente individuata, nella stesura finale del provvedimento, una soluzione intermedia tra quanto convenuto in sede di Conferenza unificata e quanto espresso dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari, ma pur sempre coerente con la previsione della legge di delega, precisando che “la rosa di candidati sia non inferiore a tre e non superiore a cinque”.

In relazione a quanto sopra, è stato, pertanto modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016 (art. 4 del provvedimento in esame), nella parte relativa alla “rosa di candidati”, eliminando, quindi, l'attuale previsione che la rosa di candidati sia “non inferiore a tre e non superiore a cinque”.

E' sopraggiunta altresì la necessità di intervenire sull'articolo 1, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 171 del 2016, recante l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Relativamente ai titoli formativi e professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di assicurare una particolare specificità con l'incarico da attribuire, è stata introdotta la previsione che i predetti titoli abbiano comunque attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e, con una ulteriore specifica, introdotta a seguito delle interlocuzioni con le Regioni in ossequio dei principi di leale collaborazione, che gli stessi titoli sono individuati nei corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, nelle abilitazioni professionali, negli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e

organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, fatta eccezione per i corsi già valutati quali requisito d'accesso. Da ultimo sono stati rimodulati sia il punteggio massimo per la valutazione da parte della Commissione delle esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni, sia il punteggio massimo dei titoli formativi.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

L'unico obiettivo che si intende realizzare con l'intervento regolatorio all'esame nel breve, medio e lungo periodo è il perseguimento del principio di leale collaborazione. Infatti, la sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, ha, dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, non ritenendo soddisfatto, su alcune specifiche materie di competenza anche regionale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla verifica dei risultati aziendali in termini di:

- efficienza;
- efficacia dei servizi sanitari, intesa come: a) efficacia esterna (risposta ai bisogni di salute, outcome); b) efficacia organizzativa (modello organizzativo, formazione, sviluppo delle competenze, benessere organizzativo, pari opportunità); c) efficacia interna (efficacia organizzativa, capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali);
- buon andamento dell'amministrazione.

Deve rilevarsi che il raggiungimento dei risultati aziendali è strettamente correlato e in funzione della individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'elenco per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- per la parte pubblica: il Ministero della salute (presso il quale viene istituito l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale); il presidente delle regioni e province autonome (cui compete la nomina dei direttori generali tra gli iscritti all'elenco nazionale);
- per la parte privata: tutti gli aspiranti, ove in possesso dei requisiti previsti, al conferimento degli incarichi di direttori generali, di direttori sanitari e di direttori amministrativi e, ove previsti dalle leggi regionali, di direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

L'intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti Uffici del Ministero della salute e non sono state effettuate consultazioni con destinatari pubblici e privati, atteso che esso costituisce attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata presa in considerazione, ma è stata scartata, tenuto conto che l'adozione del decreto costituisce, come evidenziato nelle precedenti sezioni, attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

L'amministrazione non ha valutato opzioni alternative, rispetto a quelle di non intervento.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

Lo schema di provvedimento non presenta svantaggi.

L'opzione scelta presenta il seguente vantaggio:

- disciplina in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, il sistema di conferimento degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi;

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Le disposizioni dell'intervento normativo non contemplano interventi diretti che incidono sulle micro, piccole e medie imprese, tuttavia non si può tacere che la nomina delle figure apicali degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce una garanzia nell'adozione degli atti di gestione dei citati enti (contratti per acquisizione di servizi e forniture ecc), rappresentando quindi per le micro piccole e medie imprese una ulteriore garanzia, nei rapporti a vario titolo con le aziende sanitarie, di rispetto delle regole di correttezza e trasparenza e con la certezza che le ASL agiscono secondo correttezza e buona fede che è assolto non solo con il compimento di atti previsti in specifiche disposizioni di legge ma anche attraverso comportamenti non individuati dal legislatore ma necessari per evitare l'aggravamento della posizione dell'altro contraente.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Le disposizioni del provvedimento non introducono oneri procedurali e informativi.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si rinvergono aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria, né situazioni ambientali ed aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne la relativa attuazione.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

Lo strumento normativo proposto non incide sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercati e non provoca distorsioni della concorrenza. Esso incide invece positivamente sulla competitività

del Paese creando gli strumenti per una gestione più efficiente efficace ed economica delle asl e degli altri enti del SSN.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono:

- Ministero della salute;
- le Regioni;

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

L'intervento regolatorio sarà pubblicizzato sul portale del Ministero della salute.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento proposto verranno attuati dalle autorità competenti con le risorse e le strutture già disponibili.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti nell'atto normativo specifici interventi di revisione.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

L'aspetto prioritario da monitorare è rinvenibile nell'auspicata riduzione delle inefficienze organizzative che hanno caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Sezione non dovuta.